

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, DE MARZI, SCARDACCIONE, MAZZAROLLI
e ASSIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009,
e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali

ONOREVOLI SENATORI. — Nella decorsa legislatura, ad iniziativa dei colleghi Lombardi, De Marzi ed altri, fra i quali il proponente, fu presentato il disegno di legge n. 422, contenente modifiche ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale dei bovini.

Tale disegno di legge, approvato dall'allora 8^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) nella seduta del 28 maggio 1969, fu trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, per l'ulteriore *iter*, il successivo 31 maggio.

Circostanze varie, fra le quali, precipua, l'anticipato scioglimento del Parlamento, non hanno consentito, purtroppo, che il disegno di legge in discorso completasse il proprio *iter*: ed è quindi decaduto. La esigenza alla quale la proposta normativa era diretta (estensione ai non veterinari, debitamente preparati ed autorizzati, dell'esercizio della pratica della fecondazione artifi-

ziale) è diventata però sempre più pressante e, nei diversi convegni e riunioni, tecnici ed agricoltori ne hanno caldeggiato la riproposizione.

Ad integrazione di quanto fu già detto a suo tempo, giova mettere in rilievo che in quest'ultimo triennio, per quante iniziative siano state prese da enti responsabili per allevare e convogliare le nuove leve di veterinari verso questa attività (borse di studio, tariffe differenziali per gli interventi, premi di incoraggiamento, eccetera), tutte sono riuscite se non infruttuose, certamente largamente inadeguate alle necessità specie nelle zone dove più diffusa è l'azienda familiare e nelle zone montane. Cosicché oggi si è arrivati all'assurdo che, per la mancanza di veterinari, è preclusa a buona parte degli allevatori nazionali la possibilità di avvalersi dell'ormai sperimentato sistema della fecondazione artificiale, che tanto ha contribuito alla bonifica sanitaria e al potenziamento del patrimonio zootecnico

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

specie nelle Nazioni agricole più progredite, e gli allevatori sono spesso costretti ad usare tori di bassa genealogia od a portare alle stazioni di monta, spesso molto distanti, le proprie bovine, con dispendio e disagio non indifferenti e con probabilità di esito negativo per la non tempestività della monta stessa.

Lungi da noi il giudizio men che positivo sulla dedizione, la necessità e il sacrificio dei veterinari condotti di cui conosciamo il quotidiano sacrificio a favore dell'allevatore, ma non si può non rilevare la riluttanza sempre maggiore dei giovani veterinari ad intraprendere l'attività della fecondazione artificiale, dovuta non a fattori economici (si sa che veterinari anziani che si sono dedicati all'esercizio della fecondazione artificiale guadagnano annualmente fior di soldi), bensì al fatto che l'operazione medesima non è sempre ritenuta confacente al titolo accademico di cui sono in possesso e per alcuni costituirebbe addirittura una degradazione del titolo stesso.

Bisogna riconoscere quindi che non esiste molto gradimento dei giovani veterinari a dedicarsi all'attività in parola, come bisogna riconoscere che sempre più l'attività del veterinario è assorbita da problemi di risanamento, di profilassi di grandi malattie, come la tubercolosi, la brucellosi, la mastite, eccetera.

D'altronde la tendenza ad abilitare i non laureati alla tecnica della fecondazione artificiale mira a garantire il massimo di fecondità delle bovine e vitelli della più alta genealogia possibile al minor costo possibile. Infatti soprattutto i piccoli allevatori, non avendo la possibilità nè la convenienza di comprarsi o di mantenersi dei tori di valore, ove ricorrano alla fecondazione artificiale, pretendono da questa il massimo dei risultati per non essere danneggiati in una economia aziendale oggi non certo navigante nell'oro: un vitello all'anno è quanto vien chiesto ad una vacca normale ed un vitello all'anno deve essere assicurato.

Purtroppo questo finora non sempre si è ottenuto e molti allevatori hanno abbandonato la pratica della fecondazione artificiale proprio per la frequenza di bovine rima-

ste sterili. Bisogna anche dire che una nuova legge che apra la porta ai tecnici per la fecondazione artificiale potrebbe anche non dare i frutti sperati, se le aspettative degli allevatori non venissero tutelate a sufficienza; incrementare infatti la diffusione della fecondazione artificiale (che in Italia indubbiamente sta attraversando per molte e molte ragioni una grave crisi) non deve significare solo aumentare il numero delle vacche ad essa sottoposte, ma deve significare soprattutto che la fecondazione artificiale dia anche da noi quelle percentuali di gravidanza che si ottengono all'estero in modo che gli allevatori possano guardare al metodo con fiducia.

I tecnici abilitati alla fecondazione artificiale sono quindi necessari, ma riteniamo che non debbano muoversi in contrasto o quasi all'insaputa dei veterinari bensì in costante raccordo — date certe circostanze, ad esempio di persistente sterilità — con i veterinari stessi competenti per territorio.

Meglio ancora se a cavallo di più condotte si incaricherà un veterinario per alcuni specifici problemi, ad esempio della sterilità, dell'aborto e dell'alimentazione. Allora tutti i ritorni di calore di bovine fecondate artificialmente dovrebbero essere segnalati a questi veterinari, che diverrebbero i veri responsabili sanitari di vaste zone, che potrebbero abbracciare fino a comprensori di 7-8 condotte veterinarie: a questi veterinari verrebbe demandato il compito della ricerca dei perchè di certi ritorni in calore. Inoltre i tecnici non laureati dovrebbero segnalare immediatamente al veterinario incaricato per la zona di competenza l'insorgenza o la presenza di eventuali affezioni dell'apparato genitale. Sarà questo veterinario che, appurata la qualità dell'affezione, agirà in pieno accordo con il veterinario comunale o consorziale di competenza per riconoscerne la fonte ed eliminarne le conseguenze. Anche i corsi abilitanti dovrebbero essere seguiti da un periodo di pratica al seguito di quei veterinari che dovranno assumere la funzione di responsabili di zona.

L'abilitazione dei non laureati alla tecnica della fecondazione artificiale è dunque

anche un necessario complemento all'attività dei veterinari condotti oltre che una esigenza per uno sviluppo di questa pratica, a cui è legato il generale progresso della nostra zootecnia e particolarmente la bonifica sanitaria e il potenziamento del patrimonio zootecnico, oggi più che mai all'ordine del giorno, se si pensa che il consumo *pro capite* è salito, in meno di un decennio, a 50 Kg., di cui la componente di carne bovina si è all'incirca raddoppiata nello stesso periodo, passando dai 13 Kg. del 1961-62 a circa 25 Kg.

Per quanto sopra ed in analogia a quanto viene da tempo praticato nella quasi totalità dei Paesi europei ed extraeuropei, nei quali la pratica della fecondazione artificiale è affidata ad esperti non laureati, si ripropone per l'approvazione il seguente disegno di legge analogo a quello n. 422 approvato dal Senato nella passata legislatura ed ai sensi dell'articolo 81 del nostro Regolamento si chiede l'adozione della procedura di urgenza, confidando nel premuroso assenso da parte di tutti gli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

- a) da veterinari;
- b) da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi del seguente articolo 2, e comunque operanti alle dipendenze di un centro di fecondazione artificiale.

Art. 2.

Gli enti, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici, zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi e la durata dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver su-

perato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario e da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari della provincia sede di esame.

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

Art. 3.

Ai corsi di cui al primo comma del precedente articolo potranno essere ammessi coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso della licenza della scuola d'obbligo.

Art. 4.

Gli allievi che abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 2, secondo comma, saranno iscritti in apposito elenco tenuto dal veterinario della provincia nella quale esplicheranno la loro attività, sotto la sorveglianza del suddetto veterinario. Per la tenuta dell'elenco medesimo il veterinario provinciale sentirà il parere della commissione zootecnica provinciale.

Art. 5.

Gli operatori pratici di fecondazione artificiale autorizzati dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, segnalare ogni caso sospetto di anormalità nella fecondazione degli animali al veterinario condotto o al veterinario specializzato di zona o, dove esiste, al veterinario ispettore di cui al seguente comma.

Il veterinario provinciale può nominare per gruppi di comuni all'uopo consorziati un veterinario ispettore particolarmente preparato in ginecologia ed alimentazione.

Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009, rimangono in vigore in quanto non contrastino con le norme della presente legge.